

Le incompatibilità finalizzate alla prevenzione del conflitto d'interessi nelle società speciali titolari di farmacia/e

Sommario. 1. Premessa: le società speciali nell'evoluzione del "sistema farmacia" pianificato sul territorio. 2. L'atto costitutivo. 3. La compagna sociale. 4. Le incompatibilità. 4.1 La incompatibilità all'apparenza assoluta. 4.2. La incompatibilità relativa. in quanto compatibile 5. I livelli di controllo. 5.1. Il metodo. 5.2. Il merito. 6. Conclusioni

1. Si pone in via preliminare una premessa istituzionale sulla normativa dell'ordinamento nazionale che disciplina le "società speciali" (1) - così chiamate anche in giurisprudenza (2) - le quali hanno avuto una significativa evoluzione nella organizzazione delle strutture, pianificate sul territorio, in cui si svolge la professione affidataria del servizio farmaceutico, che è integrato nel Servizio sanitario nazionale (3), nell'equilibrio del "sistema farmacia", quale sistema culturale di servizi, posto dalla Stato sociale a tutela della qualità e della dignità della vita, attraverso la cura della salute e la terapia del dolore, in cui la inequivocabile natura imprenditoriale della struttura viene ritenuta "marginale" (4), rispetto al servizio pubblico e sociale (5), che è affidato alla professione farmaceutica, ma ne garantisce l'appropriatezza in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Il che è apparso limitativo rispetto alla richiesta, sorta a livello comunitario, di estendere i modelli d'esercizio delle farmacie private alle società lucrative di capitali, e non solo di persone, pur facendo salve le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati della Unione Europea che vincolano le forme imprenditoriali per l'esercizio delle farmacie (6), così da porre in discussione detto limite imprenditoriale. In questa direzione neoliberista si è collocata la Segnalazione della Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha censurato la riserva di legge, che ascrive ai farmacisti idonei la titolarità delle farmacie private ovvero la partecipazione in società titolari di farmacie (articolo 7, Legge n.362/1991), come preclusiva della libertà di concorrenza e di mercato - quasi che il servizio farmaceutico possa rispondere a dette logiche - con l'inevitabile auspicio che la titolarità di una farmacia privata possa essere ascritta a

persone fisiche che non siano laureate in farmacia e/o a società di persone o di capitali, i cui soci siano o non siano laureati in farmacia, rimanendo in entrambi i casi ascritti a un farmacista, dipendente o socio, la sola conduzione tecnico-professionale della farmacia (7), che viene ripresa ed estesa anche alla liberalizzazione della stessa pianificazione delle sedi farmaceutiche (8). Nella stessa direzione si è mossa la Commissione Europea, censurando tale limite di esercizio delle farmacie private in Italia perché in contrasto con la libertà di stabilimento di cui all'articolo 43, già 52, del Trattato CE – che pure ne collega l'accesso alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini - per i dubbi che susciterebbe rispetto all'obiettivo che s'intende raggiungere in termini di protezione della salute pubblica (9). Sono stati enfatizzati, al riguardo, da entrambe le istituzioni, gli aspetti relativi alla titolarità e alla gestione delle farmacie rispetto agli aspetti relativi alla loro conduzione professionale, precisando che la necessità di possedere la qualifica professionale di farmacista sia riconducibile solo alla conduzione delle farmacie e non già alla titolarità del relativo diritto d'esercizio. Ma tale assunto è stato disatteso dal Giudice comunitario in termini di motivi imperativi d'interesse pubblico (10).

Di contro a tali iniziative neoliberaliste si è posto *l'intuitu personae* correlato all'esercizio della professione farmaceutica affidataria del relativo servizio pubblico e sociale (11), che ha ribadito la riserva della titolarità delle farmacie private al farmacista monoimprenditore ed alle società personali di farmacisti idonei, già postulata in funzione della postulata valenza professionale richiesta all'attività svolta dal farmacista in farmacia.

A ragione di questo la scelta della forma collettiva per l'esercizio delle farmacie private, già presente prima ancora dell'avvento della normativa di riforma del servizio farmaceutico, che l'ha esclusa (articolo 20, Legge n. 475/1968), è stata ricondotta, almeno originariamente, in un'alternativa alla ditta individuale, unicamente a quella delle società personali di farmacisti idonei al relativo esercizio in una sola farmacia (articolo 7, comma 6, Legge n. 362/1991 nel testo originario), ma successivamente anche di quattro farmacie ubicate nella stessa provincia (articolo 7, comma 4 bis, Legge n. 362/1991 introdotto dall'articolo 5, comma 6 ter, Legge n. 248/2006), ma con l'esclusione delle società di capitali aperte o meno ai possibili conferimenti di soci estranei alla professione farmaceutica. E' rimasto,

così, escluso ogni altro tipo di società per l'esercizio collettivo della farmacia privata, eccezion fatta per le società di persone o di capitali, ma anche di fatto, istituite per la sua gestione temporanea da parte degli eredi del titolare, sotto la direzione di un farmacista, cui è affidata la conduzione tecnico-professionale della farmacia (articolo 12, ultimo comma, Legge n. 475/1968), peraltro limitata nel tempo (articolo 5, Legge n. 248/2006), e l'esercizio delle farmacie private e la loro gestione è rimasta affidata alla ditta individuale ed alla società personale di farmacisti idonei nonché alla società cooperative di lavoro tra farmacisti idonei e le residuali società cooperative di consumo. Solo di recente, come si dirà, la titolarità delle farmacie private è stata aperta alle società di capitali o con la partecipazione di capitali nella società di persone, costituita da farmacisti ma anche da non farmacisti, sotto la direzione tecnico-professionale di un farmacista, senza vincoli numerici o territoriali, fatto salvo il limite del controllo, diretto o indiretto, del 20% delle farmacie e in ciascuna Regione, la cui osservanza è riservata alla vigilanza della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (articolo 1, commi da 157 a 160, Legge n. 124/2017) d'intesa con la Autorità sanitaria (12).

2. Su questa premessa si possono individuare dei punti fermi attinenti i presupposti e le condizioni cui deve rispondere l'atto costitutivo delle società speciali, titolari del diritto d'esercizio delle farmacie private, che non costituiscono, per inciso, delle società di professionisti (s.t.p.) di cui al D.M.6 febbraio 2013 n. 34, perché non hanno per oggetto l'esercizio di un'attività squisitamente professionale - che, tra l'altro, non è soggetta a liquidazione giudiziale, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera a, della Legge n.155/2017 in riferimento all'articolo 16, comma 3, del D.L.vo n.96/2001 (13) - bensì l'esercizio di un'impresa commerciale – che, tra l'altro, l'assoggetta alle procedure di cui al Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lvo n. 14/2019, se pur diretta ed eventualmente partecipata da professionisti (articolo 2238, Codice Civile). Di tal che si può ritenere problematica, se non irrazionale, l'applicazione alla società speciale della disciplina riservata alla società tra professionisti dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 39. Questo appare coerente, quand'anche si tratti di una impresa *sui generis*, perché finalizzata, come s'è detto, ad un servizio pubblico che implica interessi sociali, ed è per questo assoggettata ad una vigilanza pubblicistica ed a una disciplina mista e complementare di diritto

privato e di diritto pubblico, che può incidere sui relativi istituti giuridici ed è rilevante, tra l'altro, sulla loro pubblicità notizia della loro compagine ed oggetto sociale nelle logiche della prevenzione del conflitto d'interessi: si pensi, ad esempio, all'obbligo di informativa dell'atto costitutivo e di ogni sua modificazione alle Autorità sanitarie, che, in caso d'inadempimento, è sanzionato sul piano deontologico nei confronti del socio farmacista ovvero dal farmacista non socio che ne abbia la direzione tecnico professionale (articolo 8, comma 2, Legge n. n. 362/1991 confermato dall'articolo 1, comma 160, Legge n. 127/2017) che si pone peraltro oltre misura e nel caso del farmacista non socio, del tutto privo di causa (14)

3. In questo contesto, come s'è detto, possono essere soci delle società speciali le persone fisiche e qualunque ente collettivo (fondazioni, associazioni, enti anche pubblici, fondi di investimento, società estere, et cetera), fatto salvo solo il rispetto delle incompatibilità previste *ex lege* (articolo 1, comma 157, Legge n.124/2017, con riferimento agli articoli 7 e 8, Legge n.362/1991), così come si possono fondere tra loro anche per incorporazione semplificata (articolo 2505, Codice civile), le già esistenti società speciali per l'esercizio delle farmacie private.

La partecipazione dei soci, farmacisti e non farmacisti, non è limitata alle società speciali di capitali, ma è estesa alle società speciali di persone, se pure senza la partecipazione di soci farmacisti, ma anche senza quella di persone fisiche, così come appare possibile la partecipazione di soli farmacisti nelle società speciali di capitali anche unipersonali: questo viene detto secondo una interpretazione che ipotizzi, nella logica dell'articolo 15 delle Preleggi, una abrogazione della originaria previsione della pluralità dei soci nelle società speciali per l'esercizio delle farmacie private (articolo 7, comma 12, Legge n. 362/1991), applicabile alla fattispecie. Peraltro nulla vieta che, qualunque sia la tipologia societaria, possa essere adottato uno statuto che riservi ai soci farmacisti l'intero capitale sociale o la sua maggioranza ovvero che attribuisca ai soci farmacisti una qualche *golden share*: come, ad esempio, per i diritti speciali attribuibili nelle società a responsabilità limitata (articolo 2468, comma 3, Codice Civile) oppure le azioni speciali o gli strumenti finanziari partecipativi attribuibili nella società per azioni ovvero la riserva della posizione di socio accomandatario nella società in accomandita per

azioni ed ancora la laurea in farmacia, quale requisito di ammissione del socio nelle società cooperative di farmacisti idonei all'esercizio di una farmacia (15).

4. Nell'ottica di una severa tutela della salute pubblica, realizzabile anche mediante la prevenzione dell'eventuale conflitto d'interessi, individuata, ma non specificata in riferimenti ad espressi termini normativi, dal Giudice amministrativo in sede consultiva (16), si pongono una serie di incompatibilità che si oppongono alla partecipazione come socio nelle società speciali, titolari di farmacia/e, costituite, da parte di farmacisti e di non farmacisti, in forma di società persone aperte al capitale e di società di capitali (articolo 1, comma 160, Legge n. 124/2017 in riferimento agli articoli 7 e 8, Legge n. 362/1991), che erano in una certa misura già operanti nelle precedenti società speciali, titolari di farmacia, costituite da parte di farmacisti, in forma di società di persone (articoli 7 e 8, Legge n. 362/1991 nel testo originario), ma estese anche ai moduli societari delle società di gestione delle farmacie comunali (17).

Le situazioni d'incompatibilità sono individuabili nell'atto costitutivo delle società speciali al momento in cui viene richiesto dagli interessati alla Autorità sanitaria il *riconoscimento amministrativo* dell'avvenuto trasferimento di una farmacia, che è a questo condizionato, cui consegue il rilascio in suo favore della concessione sanitaria necessaria per l'esercizio della farmacia (articolo 12, comma 3, Legge n.475/1968), ma può riguardare anche la *presa d'atto* che viene richiesta alla Autorità sanitaria in ordine alla conoscenza di tale atto costitutivo e di ogni sua modificazione attinente anche al mutamento della compagine sociale, che deve essere comunicata dagli interessati entro un termine perentorio (articolo 8, comma 2, Legge n. 362/1991, come modificato dall'articolo 1, comma 160, Legge n. 124/2017). Tali provvedimenti, ben distinti tra loro (18), si pongono nelle logiche della prevenzione del conflitto d'interessi che vi possa emergere e deve essere verificata attraverso gli accertamenti delle incompatibilità ad assumere la partecipazione societaria (19), ascritta alla Autorità sanitaria competente alla relativa attività di vigilanza, svolta a tal fine nell'esercizio di una discrezionalità, tipica dell'azione amministrativa in termini di buon andamento ed imparzialità, secondo i principi fissati dall'articolo 97 della Costituzione, che incidono sul giusto processo amministrativo.

Le situazioni d'incompatibilità sono di diversa valenza: ne viene qui sintetizzata la natura ai fini della opponibilità alla partecipazione nelle compagini societarie delle società speciali, che è rimessa, come s'è detto, al prudente apprezzamento dell'Autorità sanitaria competente del vaglio delle ragioni d'incompatibilità, declinate, in termini d'apparenza assoluta (articolo 7, comma 2, Legge n. 362/1991 come modificato dall'articolo 1, comma 160, Legge n. 124/2017), ed in termini meno assoluti in quanto compatibili (articolo 8, comma 1, lettere b, et c come modificato dall'articolo 1, comma 160, Legge n. 124/2017).

Tale attività di controllo della Autorità sanitaria può coinvolgere, nelle logiche della disciplina anticorruzione (articolo 6 bis, Legge n.241/1990 introdotto dall'articolo 1, Legge n. 190/2012), anche il Responsabile del procedimento (REP) e il Responsabile della Prevenzione dalla Corruzione e della Trasparenza (RPCT), se mai regolamentata in tal senso, quand'anche la normativa farmaceutica che pone le incompatibilità e la normativa anticorruzione, rimessa all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), deputata alla vigilanza preventiva dei conflitti d'interesse, così come con la normativa sulla concorrenza, rimessa all'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.), deputata alla vigilanza preventiva degli abusi nella concorrenza, che possono riguardare entrambi i profili della vigilanza sulle società speciali, titolari delle farmacie pianificate sul territorio, abbiano diversi destinatari, che sono coinvolti *de jure condendo* nella necessaria regolamentazione normativa, che potrebbe magari ricondurre l'attività dell'Autorità sanitaria alla verifica delle *autocertificazioni* di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte dai soci delle società speciali che richiedano il riconoscimento amministrativo del trasferimento negoziale di una farmacia ai fini del rilascio della concessione sanitaria per il suo esercizio ovvero richiedano la presa d'atto della modificazione dell'atto costitutivo della società speciale che consegue anche al mutamento della compagine sociale (articolo 1, comma 160, Legge n. 124/2017 in riferimento all'articolo 8, comma 2, Legge n. 362/1991), che sono tenute, nei casi controversi, alla loro *segnalazione* alle Autorità deputate alla vigilanza preventiva dei relativi conflitti d'interesse (20).

De jure condito le situazioni d'incompatibilità, oggetto della presente indagine, rimangono affidata, come s'è detto, al motivato accertamento di tali conflitti d'interessi, che sono di diversa valenza: ne viene qui sintetizzata la natura ai fini

della opponibilità della correlativa incompatibilità di partecipazione nelle società speciali (21), che viene rimessa al motivato esercizio della discrezionalità amministrativa, non tecnica, dell’Autorità sanitaria di riferimento, competente del vaglio delle ragioni d’incompatibilità, declinate dall’articolo 1, comma 160, della Legge n. 124/2017, in termini all’apparenza assoluta (articolo 7, comma 2, Legge n. 362/1991 nel testo rivisitato), ed in termini meno assoluti in quanto compatibili (articolo 8, comma 1, lettere b, et c), Legge n. 362/1991 nel testo rivisitato).

4.1. Per incompatibilità assoluta ovvero “*all’apparenza assoluta*” rimane preclusa la facoltà di assumere la qualità di socio in una società speciale a chiunque, direttamente o indirettamente, svolga un’attività nei “*settori sensibili*” (articolo 1, comma 160, Legge n.124/2017 in riferimento all’articolo 7, comma 2, Legge n.362/1991).

Tale incompatibilità viene riferita allo svolgimento, da parte dei soci, di “*qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e della informazione scientifica del farmaco*” nonché a quella svolta “*con l’esercizio della professione medica*”.

. Sotto il primo profilo l’incompatibilità non è limitata alla industria di produzione dei medicinali, ma anche alla relativa informativa, rimanendo esclusa la distribuzione intermedia, a seguito dell’abrogazione dell’originario divieto (articolo 5, comma 5, Legge n. 248/2006) reiterato nel testo normativo di riferimento (articolo 7, comma 2, Legge n. 362/1991 nel testo riformulato dall’articolo 1, commi 157 e 160, Legge n. 124/2017).

. Sotto il secondo profilo l’incompatibilità viene estesa non solo ai medici ed agli odontoiatri nonché ai loro associati in una società tra professionisti, ma anche ai titolari di case di cura, poliambulatori o altre strutture sanitarie accreditate, in quanto viene privilegiata una interpretazione funzionale e sistematica della incompatibilità in relazione al rapporto che lega tali strutture con i medici della cui collaborazione si avvalgono e di cui rispondono sul piano contrattuale (articolo 1228, Codice civile) per il collegamento esistente con le loro prestazioni (22).

. Sotto entrambi i profili tale incompatibilità viene estesa alle società controllanti, alle società controllate e alle società sottoposte a comune controllo secondo gli ordinari principi del diritto societario (articolo 2359 in riferimento all’articolo 2497, Codice civile), che disciplinano anche il controllo indiretto e a mezzo di interposta

persona o società fiduciaria in una sinergia tra il diritto pubblico ed il diritto privato in una materia (23), richiamata peraltro, pur a diverso avviso, dalla normativa di settore (articolo 1, comma 159, Legge n. 124/2017).

4.3. Per incompatibilità relativa ovvero “*in quanto compatibile*” rimane preclusa la facoltà di assumere la qualità di socio in una società speciale, titolare di farmacia/e, con la posizione di “*titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia*” (articolo 8, comma 1, lettera b, Legge n. 362/1991 modificato dall’articolo 1, comma 160, Legge n. 124/2017) nonché la facoltà di assumere la qualità di socio in una società speciale, titolare di farmacie, con “*qualsiasi attività di lavoro pubblico o privato*” (articolo 8, comma 1, lettera c, Legge n.362/1991 modificato dall’articolo 1, comma 160, Legge n.124/2017 in riferimento all’articolo 8, comma 1, lettera c, Legge n.362/1991).

. Il primo profilo di tale incompatibilità si può ragionevolmente ritenere che non riguardi la pluripartecipazione societaria ovvero che una persona fisica ovvero un ente collettivo, dotato di personalità giuridica o di soggettività societaria, che non sia “*titolare, direttore o collaboratore di altra farmacia*”, possa essere socio in una o più società speciali per l’esercizio di una o più farmacie (articolo 7, comma 1, Legge n. 362/1991 nel testo modificato dall’articolo 1, comma 157, Legge n. 124/2017), ma che tale incompatibilità riguardi soltanto la persona fisica che non possa essere socia di una o più società speciali, titolare/i di una o più farmacia/e, perché “*titolare, direttore o collaboratore di altra farmacia*” (24) e che una tale incompatibilità venga estesa anche agli enti collettivi, dotati di personalità giuridica o di soggettività societaria: le une e gli altri in relazione al potere dispositivo che può essere da loro esercitato sulla *governance* della società speciale titolare della farmacia/e (25). Il sistema dualistico di amministrazione e di controllo introdotto dal D.Lvo n. 6/2003 per le società lucrative di capitali, basato su un Consiglio di gestione e un Consiglio di sorveglianza, allo scopo di dissociare la proprietà dei soci dal potere degli organi sociali (articoli da 2409 *octies* a 2409 *quinquiesdecies*), può offrire oltretutto delle idonee soluzioni operative nell’organizzazione della società speciale con soci non interessati o inidonei alle funzioni dirigenziali nell’ente collettivo dotato di personalità giuridica, mentre nell’ente collettivo dotato di

soggettività societaria l'atto costitutivo può offrire un'analogia dissociazione nella *governance* (26).

Nella stessa logica appare possibile la partecipazione del “*titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia*” rispetto a quella/e di cui è titolare la società speciale in questione, quale socio consortile nei *consorzi per l'organizzazione in comune di determinate fasi delle rispettive imprese* (articolo 2602, Codice Civile) ed altrettanto appare possibile la sua partecipazione quale socio delle società lucrative o cooperative organizzate in *aziende per la distribuzione intermedia di medicinali*, a seguito dell'abrogazione del relativo divieto (articolo 8, comma 1, lettera a, Legge n. 362/1991, modificato dall'articolo 5, comma 5, Legge n. 248/2006) in riferimento alla soppressione della parola “*distribuzione*”, la cui esclusione è stata successivamente reiterata (articolo 8, comma 1, lettera a, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 160, Legge n. 124/2017, che rinvia all'articolo 7, comma 2, , Legge n. 362/1991, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 157, Legge n. 124/2017).

Si può, altresì, ritenere possibile, se pure controversa, la sua partecipazione alle gare svolte mediante procedimento ad evidenza pubblica per l'acquisizione della qualità di socio nelle *società di gestione delle farmacie comunali*, la titolarità del cui diritto d'esercizio non può essere riferita loro, ma rimane ascritta ai Comuni qualunque sia il modulo di gestione adottato (27), se pure mantengano la natura di farmacie pubbliche ad ogni effetto di legge ed indipendentemente dalla natura privatistica della relativa organizzazione (28). Le società di gestione delle farmacie comunali sono, infatti, disciplinate dall'articolo 113 del T.U. n. 267/2000 modificato dall'articolo 14, Legge n. 326/2003, che ha integrato la pregressa disciplina anche di settore (articolo 10, Legge n. 362/1991), consentendo interventi che vanno ben al di là del paternariato tipico delle società miste di gestione di un servizio pubblico locale (29) e, nella fattispecie, ciò appare compatibile, perché non si pone in contrasto con l'articolo 13 della Legge n. 475/1968, che attiene una diversa fattispecie (30).

. Il secondo profilo di tale incompatibilità ad assumere una partecipazione in una società speciale con “*qualsiasi attività di lavoro pubblico o privato*” (articolo 1, comma 160, Legge n.124/2017 in riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera c, Legge n.362/1991) è stata messa in dubbio, atteso che questa restrizione del diritto

costituzionale al lavoro delle persone fisiche (articoli 1, 4 e 35, Costituzione) ad assumere la qualità di socio in una società speciale - che in passato poteva essere considerata latamente coerente col sistema in riferimento all'*intuitu personae* che lo caratterizzava - non può essere estesa *tout court* alle società speciali, titolari di farmacia/e e, tanto meno, essere riservata solo ai soci farmacisti (31).

Il che comporta, da un lato, una irragionevole ed irrazionale disuguaglianza di posizioni simili in riferimento ai diritti delle persone, fatta salva, ad esempio, per i pubblici dipendenti che non assumano poteri di gestione nelle società cui possano partecipare come soci (32) e del pari comporta, d'altro lato, una altrettanto irragionevole ed irrazionale posizione di uguaglianza di posizioni dissimili con la partecipazione societaria di soggetti diversi dalle persone fisiche, come è per le società di persone e per le società di capitali che possono liberamente assumere una tale partecipazione societaria.. Per entrambe le ragioni si può ragionevolmente ritenere che tale incompatibilità si ponga in contrasto con i principi di uguaglianza e di libertà anche economica (articoli 1, 3, 4, 35 e 41, Costituzione), se pure sia stata fissata con limiti indicati "*per quanto compatibili*" (articolo 1, comma 157, lettera b, Legge n.124/2017). Di tal che appare del pari ragionevole ritenere che ne possa essere data una interpretazione evolutiva, ma adeguatrice, meglio ancora, che possa essere sollevata al riguardo l'eccezione di non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, affidato allo scrutinio della Consulta (articolo 137, Costituzione), di tale previsione normativa.

In effetti tale questione è già stata sollevata in sede arbitrale (33), ma dichiarata infondata dal Giudice delle leggi, con una decisione interpretativa secondo cui tale incompatibilità è inapplicabile alla fattispecie (34), ed ha già avuto una ricaduta in sede di giustizia amministrativa (35).

Questo appare indiscutibile, se pure a tali eccezioni non abbia dato risposta il Giudice amministrativo che, in sede consultiva, ha ribadito tale incompatibilità nelle logiche della stretta prevenzione dal conflitto d'interessi (36), quando al contrario si può ritenere inopponibile a seguito del *decisum* costituzionale, ma, altresì, superata se mai il socio non abbia poteri di gestione nelle società di capitali (37), ma anche di persone (38), titolare di farmacia/e. Tale incompatibilità può invece sopravvivere, in via eccezionale e temporanea, solo in riferimento alla partecipazione del socio che abbia mantenuto un rapporto di lavoro pubblico e privato in una delle società

affidenti le sedi farmaceutiche assegnate *pro indiviso* ai graduati in associazione nel concorso straordinario di cui all'articolo 11, comma 3, della Legge n. 27/2012: questo, tenuto conto della specificità della relativa normativa concorsuale, che impone una necessaria contitolarità delle sedi farmaceutiche agli assegnatari ed una necessaria loro cogestione per un periodo non inferiore al triennio (articolo 1, comma 163, Legge n. 124/2017), che è stata ritenuta operante indipendentemente dalla forma assunta dalla società speciale (39).

5. Su questa premessa istituzionale, che è già entrata nel merito di ben distinte situazioni d'incompatibilità, assoluta e relativa, possono essere delineati i livelli d'intervento della Autorità sanitaria, che, da un lato, deve pur sempre far salva, nel relativo accertamento, la genesi normativa delle società speciali, titolari delle farmacie, che è riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata, pur finalizzata all'interesse generale (articolo 41 della Costituzione), che viene espresso in forma di società di persone aperte al capitale e di società di capitali (articolo 1, comma 157, lettera a, Legge n. 124/2017), in un segmento infungibile e strategico, quale è il "*sistema farmacia*", che, come s'è detto, viene pianificato sul territorio ed integrato nel Servizio sanitario nazionale (40), quale *unicum di professione-struttura-servizio*, in cui la inequivocabile natura imprenditoriale della struttura viene ritenuta "*marginale*" (41), rispetto al servizio pubblico e sociale, affidato alla professione farmaceutica (42), ma ne garantisce ad un tempo l'appropriatezza in termini di efficienza, efficacia ed economicità; mentre, d'altro lato, deve tenere presente che ciò si pone nel passaggio, intervenuto nel tempo, dalla struttura personalistica della farmacia, incentrata sulla figura del farmacista, persona fisica, al tempo stesso professionista, imprenditore e concessionario di un pubblico servizio (Legge n. 475/1968), alla struttura societaria di farmacisti in forma di società personale (Legge n. 362/1991) poi aperta al capitale e alle società di capitali anche di non farmacisti, se pur sotto la direzione di un farmacista anche non socio (Legge n. 124/2017), incidendo, come s'è visto, anche sul regime delle incompatibilità (43). Tali provvedimenti devono riguardare, in entrambe le ipotesi, lo *status* di ciascun socio in riferimento all'*oggetto sociale* (44), la cui *vis expansiva* può condizionare la sua posizione soggettiva, anche in riferimento allo sviluppo delle originarie attribuzioni ascritte alle farmacie pianificate sul territorio, in relazione

all'allestimento dei medicinali galenici e all'approvvigionamento dei medicinali di origine industriale nonché alla loro dispensazione nell'area terapeutica (Legge n. 94/1008 e D.Lvo n. 219/2006) e dei prodotti parafarmaceutici nell'area salutare (D.Lvo n. 114/1998), che si è avuto delle successive attribuzioni complementari ascritte alla “*farmacia dei servizi*” (Legge n. 69/200), volta alla loro evoluzione nei “*presidi sanitari polivalenti*” che possano operare nell'area terapeutica di cui al supporto diagnostico, al supporto interprofessionale, al supporto clinico (D.Lvo n. 153/2009: DM. 16 dicembre 2010), di cui è in atto la sperimentazione (Legge n. 205/2017 e n. 160/2018), nonché nella area salutare (D.Lvo n. 114/1998), che hanno ampliato l'attività delle farmacie (45), ma nel contempo anche quello dei soggetti interessati ad entrare in rapporto con il relativo settore strategico, recentemente aperto anche alla partecipazione del capitale (Legge n. 124/2017).

A monte di tutto questo si pone, peraltro, la considerazione preliminare sul fatto che la normativa diretta a prevenire il conflitto d'interessi anche attraverso le incompatibilità nella partecipazione alle società speciali, titolari delle farmacie pianificate sul territorio, di cui alla normativa di riforma della Legge n. 124/2017 (articolo 1, commi da 157 a 160), sembra muoversi concettualmente, come s'è già detto, con una continuazione della residua disciplina che le aveva ritagliate per il farmacista, persona fisica, titolare della concessione sanitaria per l'esercizio della farmacia, proprietaria dell'azienda per il relativo esercizio e responsabile della relativa conduzione tecnico professionale, riconducibili alla inconciliabilità con il cumulo di autorizzazioni ad aprire ed esercitare una farmacia (articolo 112, T.U. n. 1265/1934), con il cumulo di altre professioni sanitarie (articolo 102, T.U. n. 1265/1934) e con un ruolo nella Amministrazione dello Stato e con l'attività di propagandista di medicinali (articolo 13, Legge n. 475/1968). Questo, se pure, con l'avvento delle società personali di farmacisti idonei, titolari di farmacia, detta normativa ha esteso la incompatibilità con un ruolo nei “settori sensibili” (articolo 7, comma 2, Legge n. 362/1991 nel testo originario) e con un ruolo in qualsiasi altra attività nella produzione, intermediazione e nella informazione scientifica del farmaco (articolo 8, lettera a, Legge n. 362/1991 nel testo originario) e con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore e collaboratore di altra farmacia (articolo 8, lettera b, Legge n. 362/1991 nel testo originario), pur evolutasi per quanto riguarda detti “settori sensibili”, in cui non è più presente l'attività di

intermediazione e viene evidenziato l'ostracismo all'esercizio diretto o indiretto della professione medica, risentono ancora di un dubbio semantico sulla soggettività societaria di una società di persone pur aperta al capitale, rispetto alla personalità giuridica delle società di capitali. Il che ha comportato il sorgere di forzature nella esegesi della normativa di riferimento, che risente dell'originario riferimento alla persona fisica, e rende problematica anche la ricaduta delle incompatibilità nelle nuove società speciali di capitali e di società speciali di persone aperte al capitale (articoli 7 e 8, Legge n. 362/1991 nel testo sostituito dall'articolo 1, commi da 157 a 160, Legge n. 124/2017), su cui è avuto ed in termini decisivi l'intervento nomofilattico della giurisprudenza (46).

Su questa piattaforma possono essere affrontate le questioni di metodo e di merito sulle incompatibilità della partecipazione nelle società speciali, titolari delle farmacie pianificate sul territorio, e della relativa vigilanza.

5.1. Quanto al metodo dell'accertamento, che viene rimesso, come s'è detto, alla discrezionalità amministrativa, e non tecnica, della Autorità sanitaria, deve essere tenuto in debito conto della attività negoziale che conduce all'atto costitutivo delle società speciali, titolari di farmacia/e, si muove nell'esercizio dalla libertà d'impresa, che è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale (articolo 41 della Costituzione), di cui la tutela della salute rappresenta un imperativo istituzionale, prima ancora che un diritto "*fondamentale*" dell'individuo ed interesse della collettività: "*La Repubblica tutela la salute*" (articolo 32 della Costituzione), che incidono anche sulle strutture in cui viene svolta la professione, deputata a svolgere il servizio, pubblico e sociale, che è volto a garantire tale tutela: nella fattispecie, appunto, le farmacie, quale *unicum* di professione-struttura-servizio pianificato sul territorio (47).

In questa logica si può ragionevolmente ritenere che la vigilanza sulle incompatibilità alla partecipazione nelle società speciali, titolari di farmacia/e, delle persone fisiche ovvero degli enti collettivi, dotati di personalità giuridica o di soggettività societaria, si ponga al primo livello dell'accertamento ed attenga le loro dirette incompatibilità, assoluta e relativa, ad una tale partecipazione societaria a norma dell'articolo 1, comma 160 della Legge n. 124/2017 in riferimento all'articolo 7, comma 2, della Legge n. 362/1991 e dell'articolo 8, comma 1, lettere

b) et c), della Legge n. 362/1991, ma che si possa estendere ad un secondo livello, se il socio partecipi come socio in un altro ente collettivo, dotato di personalità giuridica o di soggettività societaria, che si trovi in un'analoga situazione d'incompatibilità, in relazione alla quale possa apparire probabile, ma pure possibile, che si possa estendere ad un terzo livello, se il socio del socio partecipi come socio in un ulteriore ente collettivo, dotato di personalità giuridica o di soggettività societaria, che si trovi in un'analoga situazione d'incompatibilità.

L'accertamento motivato di tali incompatibilità a cascata sul socio del socio, che riconduce in questa prospettiva il conseguente conflitto d'interessi, ha trovato un decisivo avallo nel *decisum* nomofilattico di una giurisprudenza amministrativa, di cui s'è già evidenziata la portata generale, che si è formata, nella fattispecie, nello scrutinio di una incompatibilità assoluta (articolo 1, comma 160, Legge n. 124/2017 in riferimento articolo 7, comma 2, Legge n. 362/2017), che è stata accertata nel primo grado del giudizio (48) e rimessa, in sede d'appello, allo scrutinio della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, per la verifica della sussistenza di un profilo di tale incompatibilità, per così dire di secondo livello, nella partecipazione in una società speciale di una società controllata al 100% da una società che della prima era socio unico e, gestendo case di cura, esercitava un controllo sui medici che vi esercitavano la professione (49), che ha ripercorso l'evoluzione normativa che la disciplina delle farmacie pianificate sul territorio ha avuto nel tempo e, nella schermaglia delle posizioni contrapposte sul concreto esercizio della professione medica ai fini dell'incompatibilità societaria, ha ritenuto di dare un'interpretazione funzionale volta ad assicurare il fine di prevenire qualunque potenziale conflitto d'interessi derivante dalla commistione tra questa attività e quella di dispensazione dei farmaci, in primo luogo a tutela della salute, ed ha ritenuto applicabile la situazione d'incompatibilità in questione a case di cura, società di capitali e quindi persona giuridica, che abbia una partecipazione in una società, sempre di capitali, titolare di farmacia, ed a monte di questo ha precisato che una società concorre nella "gestione della farmacia", per il tramite della società titolare cui partecipa come socio, qualora, per le caratteristiche quantitative e qualitative di detta partecipazione sociale, siano riscontrabili i presupposti di un controllo societario ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, sul quale fondare la presunzione di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del Codice civile (50).

Tale decisione, nel ricondurre la fattispecie alla normativa civilistica sul controllo societario (articolo 2359 in relazione all'articolo 2497, Codice civile) che concorre in termini decisivi anche di prevenzione dei conflitti d'interesse, offre una chiave di lettura di portata generale al metodo d'indagine, che viene riferita alla sua valenza di controllo societario nell'accertamento della incompatibilità di un ente collettivo, nella fattispecie una società di capitali dotata di personalità giuridica, ma che può valere anche per una società di persone dotata di soggettività societaria, alla partecipazione in una società speciale, titolare di farmacia/e (51). Di tal che in questa prospettiva - a tacere del paradosso logico, prima che giuridico, di una società quotata in borsa, socia di una società speciale titolare di farmacia/e, in cui l'accertamento dell'incompatibilità del socio al primo livello e dei soci del socio si può estendere al secondo livello e da questo si potrebbe estendere al un terzo livello e protrarre *sine fine* oltre tali livelli - si può ragionevolmente ritenere che, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa dell'Autorità sanitaria tenuta al relativo accertamento, venga posto anche un limite alla possibile estensione, correlato a ragione all'influenza sulla *governance* della società speciale, e che l'accertamento dal primo livello si possa estendere al secondo livello, con la probabile estensione al terzo livello, ma per fermarsi qui, facendo valere, in difetto di un espresso limite normativo, la presunzione (articolo 2729, Codice civile) ovvero il fatto notorio secondo le massime di comune esperienza (articolo 115, Codice di procedura civile), sul termine della possibile incompatibilità per ricaduta del potere dispositivo sulla *governance* della società speciale, che si affievolisce in via graduale dal primo livello ai livelli successivi, pur assicurando anche a tali livelli ogni conseguenza ablativa nei casi in cui il conflitto d'interesse si configuri arrecato da parte di strumenti negoziali che siano palesemente *contra legem* (articolo 1344, Codice civile). In effetti si deve tenere in debito conto, nell'accertamento sulle incompatibilità relative alla partecipazione nelle società speciali, titolari di farmacia/e, che la *mens legis* della relativa disciplina si muove per la prevenzione dei conflitti d'interesse che hanno una ricaduta sul servizio farmaceutico svolto dalla professione farmaceutica, esercitata nelle strutture organizzate in tali forme societarie d'impresa, ma è volta, ad un tempo, a prevenire a tal fine anche la conclusione di negozi societari, collegati al comune intento delle parti di volere non solo il loro effetto tipico, ma la realizzazione di un fine ulteriore - come, ad esempio,

quello della partecipazione di un titolare di farmacia in una società speciale, titolare di una o più farmacie, che altrimenti non potrebbe fare, ma lo può invece fare la società costituita *ad hoc* – che si traduce in un negozio giuridico che è invalido per la illiceità della causa, in quanto, pur rispondendo agli schemi tipici ammessi dall’ordinamento ed essere di per sé non direttamente illecito, si pone in un assetto negoziale idoneo ad eludere un limite fissato *ex lege*: in una parola, se pure il mezzo impiegato sia lecito, sia illecito il risultato sia illecito, ed il negozio giuridico sia, appunto, invalido (52) e possa incidere sul servizio pubblico e sociale, garantito dalle società speciali, titolari di farmacia/farmacie: valga l’esempio, che pure non attiene la fattispecie se non in via tangenziale, delle società speciali costituite in parallelo, da parte degli assegnatari a concorso di due sedi farmaceutiche, l’una in una Regione e l’altra nell’altra Regione, in cui abbiano potuto concorrere (articolo 11, comma 3, Legge n. 27/2012), per sostenere la bititolarità di entrambe le farmacia, ma senza successo (53). Ma si deve, altresì, tenere in debito conto, da parte dell’Autorità sanitaria, che una estensione dei livelli d’accertamento dell’incompatibilità per conflitto d’interessi, dirette ed indirette, relative alla partecipazione nelle società speciali, titolari di farmacia/e, oltre detto limite, si porrebbe in contrasto, a monte delle logiche e dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza del procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990 come integrata dalla Legge n. 15/2005), con gli stessi principi costituzionali della razionalità dell’azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione) in riferimento alla tutela della salute (articolo 32 della Costituzione) ed alla libertà d’impresa finalizzata all’utilità sociale (articolo 41 della Costituzione), di cui s’è già detto, che dettano l’esegesi sistematica della prevenzione del conflitto d’interessi palesata dalla normativa sulle incompatibilità nella partecipazione alle società speciali, titolari di farmacia/e, altrimenti soggetta allo scrutinio costituzionale per la non manifesta infondatezza della sua illegittimità (articolo 137, Costituzione).

5.2. Quanto al merito dell’accertamento, sono stati già enunciati i profili delle due distinte e separate situazioni d’incompatibilità: la prima, declinata “*all’apparenza assoluta*” e la seconda, declinata “*in quanto compatibile*”, nei due diversi livelli di accertamento riservati al socio, persona fisica o ente collettivo, dotato di personalità

giuridica o di soggettività societaria. Nell'un caso come nell'altro si pongono i limiti già delineati nell'illustrazione delle due ben distinte tipologie di incompatibilità alla partecipazione nelle società speciali titolari di farmacia, che hanno già avuto l'avallo nomofilattico della Giustizia costituzionale ed amministrativa (54), che ne sono l'onda portante.

6. A questi livelli e con questi limiti, lasciati, come s'è detto e qui ripetuto, all'esercizio della discrezionalità amministrativa dell'Autorità sanitaria, il regime delle incompatibilità alla assunzione di una partecipazione in una società speciale, titolare di farmacia/e, nell'esegesi comparata delle logiche dell'articolo 1, comma 160, della Legge n. 124/2017, in riferimento all'articolo 7, comma 2, e all'articolo, 8, comma 1, della Legge n. 362/1991, può inequivocabilmente realizzare una motivata prevenzione dall'eventuale conflitto d'interessi, che si pone in contrasto, per quanto reiteratamente affermato in questa indagine, a monte di ogni altra considerazione, con i principi fissati dagli articoli 32, 41 e 97 della Costituzione, che innervano il "sistema farmacia" pianificato sul territorio, come un *unicum* di professione-struttura-servizio, che esercita un *munus publicum*.

Note

1. B.R.NICOLOSO, *La riforma normativa della disciplina delle farmacie private: Legge 4 agosto 2017, n. 124*, in *Rassegna di diritto farmaceutico*. 2018, fascicolo 3; id., *Relazione al Convegno Insignum*, Firenze, 16 febbraio 2018 (inedito); id., *Ancora sulle società speciali di capitali o con la partecipazione di capitali*, in *Gius. Amm.- Rivista di diritto pubblico* 2018, fascicolo 11 (on line); id., *La riforma delle società speciali per l'esercizio delle farmacie private*, in *Le Corti fiorentine*, 2018, fascicolo 2; id., *La quota maggioritaria del 51% da riservare ai farmacisti nelle società speciali titolari di farmacia privata: una panacea oppure un'aporia*, in

Rassegna di diritto farmaceutico, 2019, fascicolo 2; id., *L'evoluzione de jure condendo della vis espansiva della Legge n. 124/2017 (articolo 1, commi da 157 a 160) sulle società speciali titolari delle farmacie private e sulle società speciali di gestione delle farmacie comunali*, in Rassegna di diritto farmaceutico, 2019, fascicolo 6; id., *La vis espansiva della Legge n.124/2017 sulle società speciali*, in Giust. Amm. – Rivista di diritto pubblico, 2019, fascicolo 10 (on line); M.LUCIANI, *La farmacia dopo la legge n.124/2017*, Relazione alla Assemblea Federfarma, 27 settembre 2017 ripresa nella relazione al Convegno di Cosmofarma, 22 aprile 2018; M.TARABUSI, *Relazione al Convegno Insignum*, Firenze, 16 febbraio 2018 (inedita); C.CASALINI, *Relazione al Convegno Insignum*, Firenze, 16 febbraio 2018 (inedita); A.CECCHI, *Riforma dell'ordinamento farmaceutico ad opera della legge sulla concorrenza e parere del Consiglio di Stato*, in Rassegna di diritto farmaceutico, 2018, fascicolo 2; id., *Partecipazione a società di farmacie e incompatibilità con qualsiasi rapporto di diritto pubblico o privato: arrivano i chiarimenti della Corte costituzionale*, in Rassegna di diritto farmaceutico, 2020, fascicolo 3; id., *Società di capitali di farmacia controllata da società che gestisce case di cura: al vaglio della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione di incompatibilità*, in Rassegna di diritto farmaceutico, 2022, fascicolo 1; F.JORIO, *La confusa metamorfosi della farmacia e l'errata applicazione delle sue regole*, in Sanità pubblica e privata, 2018, fascicolo 4; P.CHIRULLI, *Assistenza farmaceutica e legge sulla concorrenza*, in Federalismi.it, 2018, fascicolo n. 6; P.GUIDA - A.RUOTOLO - D.BOGGIALI, *Le società per la gestione delle farmacie private*, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi d'impresa, 2018, Studio n.75/2018; A.RUOTOLO- D.BOGGIALI, *Titolarità di più farmacie da parte di una s.r.l.*, in Consiglio del notariato, Ufficio studi, 2018, n.2; G.A.FERRO, *Concorrenza à l'italienne: Osservazioni sulla recente apertura della titolarità delle farmacie alle società di capitali*, in Centro Documentazione, Università Kore, 2018, fascicolo 12; R.CAVALLI, *La legge della Concorrenza n. 124/2017: le novità nel settore farmaceutico*, in Sanità pubblica e privata, 2019, fascicolo 1; C.STAGNARO, *Cinque domande sul capitale in farmacia*, in IBL, Briefing paper 2019, n. 178., ottobre 2019; G.BOCALE, *Le società di capitali nella titolarità delle farmacie private: riflessioni sulla difficile previsione delle incompatibilità e del conflitto d'interessi*, in Federalismi.it 2020, fascicolo 8; M.RUOTOLO, *Le incompatibilità*

- nella gestione delle farmacie, un piccolo omaggio a mio fratello Antonio: nota alla sentenza n. 11/2020*, in Consulta on line. 2020, fascicolo 1; B.R.NICOLOSO-M.TARABUSI, *Nel quadriennio della riforma delle società speciali per l'esercizio delle farmacie*, (prima parte), in Sanità pubblica e privata, 2021, fascicolo 4, (seconda parte), in Sanità pubblica e privata, 2022, fascicolo 1.
2. Consiglio di Stato, Sezione terza, 20 novembre 2013, n. 5486.
 3. Cassazione civile, Sezioni unite, 20 novembre 2020, n. 26496.
 4. Corte costituzionale, 10 marzo 2006, n. 87.
 5. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 31 maggio 2002, n. 5; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 14 aprile 2022, n. 5.
 6. Preambolo 10, Direttiva n. 85/433 CEE
 7. AGCM, Segnalazione 10 febbraio 2006, AS 326.
 8. AGCM, Segnalazione 11 giugno 2008, AS 453.
 9. Commissione U.E., Parere 21 dicembre 2005.
 10. Corte di Giustizia U.E, 19 maggio 2009, C-531/06 *Repubblica italiana*.
 11. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 31 maggio 2002, n. 5.
 12. M. Luciani, *La farmacia dopo la legge n. 124/2017*, cit.: P.Chirulli, *Assistenza farmaceutica e legge sulla concorrenza*, cit.; B.R.Nicoloso, *La riforma normativa della disciplina delle farmacie private*, cit, *id.* *Ancora sulle società speciali o con la partecipazione di capitali*, cit.
 13. Tribunale ordinario Forlì, Sezione fallimentare, 25 maggio 2017.
 14. B.R.Nicoloso, *La sospensione dall'esercizio della professione dei farmacisti nelle società speciali titolari di Farmacie private: un caso clinico*, in *Rassegna di diritto farmaceutico*, 2017, fascicolo 6.
 15. B.R.Nicoloso-M.Tarabusi, *Nel quadriennio della riforma delle società speciali per l'esercizio delle farmacie* (prima parte), cit.
 16. Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere, 2 gennaio 2018, n. 69.
 17. Corte Costituzionale, 24 luglio 2003, n. 275.
 18. Nota Ministero della salute, 23 marzo 2009, n. 11381.
 19. Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere, 3 gennaio 2018, n. 69.
 20. G.Bocale, *Le società di capitali nella titolarità delle farmacie private: riflessioni sulla difficile previsione delle incompatibilità e del conflitto d'interessi*, cit.; M.Ruotolo, *Le incompatibilità nella gestione delle farmacie private*, cit.

21. A.Ruotolo-D.Boggiali, *Le società per la gestione delle farmacie private*, cit.; P.Chirulli, *Assistenza farmaceutica e legge sulla concorrenza*, cit.
22. T.A.R. Marche, Sezione prima, 9 settembre 2021, n.1, rimessa allo scrutinio della adunanza plenaria del Consiglio di Stato, da Consiglio di Stato, Sezione terza, 27 dicembre 2021, n.8634 e confermata da Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 14 aprile 2022, n. 5; T.A.R. Piemonte, Sezione seconda, 19 maggio 2021, n. 502; T.A.R. Umbria, Sezione prima, 1 febbraio 2018, n. 7).
23. B.R.Nicoloso-M.Tarabusi, *Nel quadriennio della riforma delle società speciali per l'esercizio delle farmacie* (seconda parte), cit.
24. Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere, 3 gennaio 2018, n. 69.
25. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 14 aprile 2022, n. 5.
26. B.R.Nicoloso-M.Tarabusi, *Nel quadriennio della riforma delle società speciali per l'esercizio delle farmacie* (seconda parte), cit.
27. Consiglio di Stato, Sezione terza, 13 novembre 2014, n. 5587.
28. Consiglio di Stato, Sezione quarta, 8 agosto 2005, n. 4207.
29. B.R.Nicoloso, *La evoluzione della Legge n. 124/2017 sulle società speciali titolari delle farmacie private e sulle società di gestione delle farmacie comunali*, cit.
30. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione prima, 18 novembre 2002, n. 7239.
31. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione seconda, 2 maggio 2019, n. 5557, confermata da Consiglio di Stato, Sezione terza, 20 luglio 2020, n. 4634.
32. Cassazione civile, Sezione lavoro, 18 gennaio 2006, n. 967.
33. Collegio arbitrale, Catania, ordinanza 6 dicembre 2018, n. 51.
34. Corte Costituzionale, 5 febbraio 2020, n. 11.
35. T.A.R. Piemonte, Sezione prima, 19 maggio 2021, n. 502.
36. Consiglio di Stato, Commissione speciale, 3 gennaio 2018, n. 69.
37. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 14 aprile 2022, n. 5.
38. T.A.R. Toscana, Sezione seconda, 20 febbraio 2020, n. 233.
39. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione seconda, 2 maggio 2019, n. 5557, confermata da Consiglio di Stato, Sezione terza, 20 luglio 2020, n. 4634 e da Cassazione civile, Sezioni unite, ordinanza 8 aprile 2022, n. 11549 per motivi di rito.
40. Cassazione civile, Sezione civile, 20 novembre 2020, n. 26496.
41. Corte Costituzionale, 10 marzo 2006, n. 87.

42. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 31 maggio 2002, n. 5.
43. B.R.Nicoloso, *La vis espansiva delle Legge n. 124/2017 sulle società speciali*, (articolo 1, commi da 157 a 160), cit.
44. B.R.Nicoloso-M.Tarabusi, *Nel quadriennio della riforma delle società speciali per l'esercizio delle farmacie* (seconda parte), cit.
45. B.R. Nicoloso, *L'evoluzione del sistema farmacia pianificato sul territorio a tutela della qualità e della dignità della vita attraverso la cura della salute e la terapia del dolore: la farmacia dei servizi*, in *Sanità pubblica e privata*, 2012, fascicolo 1; *id.*, *La farmacia dei servizi* (prima parte), cit.; *id.* *La sperimentazione della farmacia dei servizi nell'area terapeutica*, in *Giust.Amm*, 2020, fascicolo 5.
46. Corte Costituzionale, 5 febbraio 2020, n. 11 e Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 14 aprile 2022, n. 14.
47. B.R.Nicoloso, *Il sistema farmacia come unicum di professione-struttura-servizi, a tutela di un diritto di libertà e di un dovere di salute*, in *Sanità pubblica e privata*, 2006, fascicolo 4.
48. T.A.R. Marche, Sezione prima, 9 settembre 2021, n. 109.
49. Consiglio di Stato, Sezione terza, 27 dicembre 2021, n. 8634.
50. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 14 aprile 2022, n. 5.
51. B.R.Nicoloso-M.Tarabusi, *Nel quadriennio della riforma delle società speciali per l'esercizio delle farmacie* (prima parte), cit.
52. Cassazione civile, Sezione prima, 20 gennaio 2010, n. 1523.
53. T.A.R. Lazio, Latina, Sezione prima, 21 febbraio 2012, n. 109, confermata da Consiglio di Stato, Sezione terza, 16 ottobre 2020, n. 6198.
54. Corte Costituzionale, 5 febbraio 2020, n. 11 e Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 14 aprile 2022, n. 5.

Rif. Le incompatibilità nelle società speciali/Giust.Amm.